



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
PROVINCIA DI VARESE
Settore GESTIONE TERRITORIO

N°15 /duemiladiciassette/Reg. Ord./NV/

li, 28/02/2017

Oggetto: ORDINANZA DI TAGLIO DELLE PIANTE CHE PREGIUDICANO LA SICUREZZA SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE E A PREVENZIONE DI POSSIBILI SCHIANTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE OLTRE A TAGLIO DELLA VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE PUBBLICHE VIE E PIAZZE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che sbordando dalle proprietà limitrofe al sedime stradale protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità della segnaletica agli utenti della strada e che in taluni tratti si trovano piante morte, secche o pericolanti sviluppate in altezza, la cui eventuale caduta potrebbe interessare la sede stradale;

CONSIDERATO che tali situazioni aumentano i rischi per la sicurezza pubblica e sono di pregiudizio per la viabilità, con particolare riferimento agli episodi di schianto di alberature o porzioni di alberature in caso di eventi meteorologici avversi già avvenuti sul territorio comunale;

RITENUTO necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio delle alberature, dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli art. 16, 29, 31, 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.30/4/92 nr.285) nonché l'art.26 del Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 nr.495 coordinato con il D.P.R. 16/9/96 nr.610);

VISTO l'art. 50 del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

1. Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

- Al taglio delle piante secche, morte o pericolanti a ridosso della pubblica via nonché al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 5,00 (cinque) del manto stradale;

- Alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di proprietà, invadendo i sedimi di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia ed il decoro delle stesse, nonché la visibilità e la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità;

- Nel caso in cui il fogliame degli alberi posti nei terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per causa naturale, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti o i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;

- Al mantenimento delle aree di proprietà oggetto della presente ordinanza pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi di scolo prospicienti le proprietà e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quale, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

Nel caso intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

3. Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, dei rami, delle siepi, in caso di urgenza o pericolo per la circolazione, pedonale o carrabile, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ha natura continuativa, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- In caso di inadempienza, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli art. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada (attualmente prevista da € 169,00 a € 679,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi o della rimozione d'ufficio a spese dei trasgressori, con rivalsa nei confronti degli stessi nei casi di cui al punto 3) del dispositivo, senza pregiudizio di azioni civili e/o penali a loro carico.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito comunale, onde darne ampia diffusione.

INFORMA

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza gli agenti del Corpo di Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, sull'Albo on line del Comune.

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
firmato digitalmente
Nicoletta Vasconi